



**ARPEA**  
**AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN**  
**AGRICOLTURA**

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO  
C.F. 97694170016

**AREA VALUTAZIONE TECNICA E CONTROLLO**

*FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022*

**MISURA 10 “PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI**  
Operazioni 10.1.4 azione 1 – 10.1.7 azione 1

**MISURA 11 “AGRICOLTURA BIOLOGICA”**  
Operazione 11.1.1

**ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE**  
**DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER SUPERFICI E ANIMALI**  
**CAMPAGNA 2024**

<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>3</b>
<b>1 DEFINIZIONI</b>	<b>9</b>
<b>2 AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	<b>9</b>
<b>3 BENEFICIARI DELLE MISURE</b>	<b>9</b>
<b>4 CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>	<b>11</b>
<b>4.1 Domanda in modalità grafica.....</b>	<b>11</b>
<b>5 INDIVIDUAZIONE GRAFICA DELL’AZIENDA AGRICOLA</b>	<b>12</b>
<b>6 CONTENUTO DEL PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO</b>	<b>13</b>
<b>7 DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE</b>	<b>13</b>
<b>8 MODALITA’ DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO</b>	<b>14</b>
<b>8.1 Modalità di compilazione delle domande online .....</b>	<b>14</b>
<b>8.2 Trasmissione agli Enti delegati competenti per territorio .....</b>	<b>15</b>
<b>9 FINALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>	<b>15</b>
<b>10 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>	<b>15</b>
<b>10.1 Domande di pagamento .....</b>	<b>15</b>
<b>11 DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL’ART. 15 REG. UE 809/2014 E S.M.I.</b>	<b>16</b>
<b>12 DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL’ART. 3 REG. UE 809/2014 E S.M.I.</b>	<b>16</b>
<b>13 DOMANDA DI RINUNCIA TOTALE</b>	<b>17</b>
<b>14 PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO</b>	<b>17</b>
<b>15 ERRORI PALESI (ART. 4 REG. UE 809/2014 E S.M.I.)</b>	<b>18</b>
<b>16 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI (ART. 4 REG. UE 640/2014 E S.M.I.)</b>	<b>18</b>
<b>17 ISTRUTTORIA E CONTROLLI</b>	<b>18</b>
<b>18 CLAUSOLA DI ELUSIONE</b>	<b>18</b>
<b>19 RICORRIBILITA’ DEI PROVVEDIMENTI</b>	<b>18</b>

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n.834/2007 del Consiglio (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007, ed in particolare l'art. 39 "Norme aggiuntive sugli adempimenti degli operatori e dei gruppi di operatori" che dispone che, in aggiunta agli obblighi di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/625, gli operatori e i gruppi di operatori, tra l'altro, effettuano tutte le dichiarazioni e le altre comunicazioni previste dai controlli ufficiali;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione del 1° dicembre 2021 che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi, ed in particolare l'art. 3 "Dichiarazioni e altre comunicazioni necessarie per i controlli ufficiali" che dispone per gli operatori e i gruppi di operatori, che le loro dichiarazioni o comunicazioni, ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 all'autorità competente e all'organismo di controllo che effettua i controlli ufficiali, includono, tra l'altro, le loro previsioni di produzione pianificate e che tali dichiarazioni e comunicazioni siano aggiornate ove necessario;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il

- regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
  - Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
  - Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e s.m.i. della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
  - Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
  - Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie
  - Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
  - Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
  - Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
  - Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012
- Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 1393 del 4 maggio 2016; recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.1394 del 16 agosto 2016 che modifica il regolamento (UE) N. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Rettifica; (gazzetta ufficiale dell'unione europea L 225 del 19 agosto 2016) del regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione, del 4 maggio 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 2393 del 17 dicembre 2017 europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento (UE) n. 2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013

- e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 540 del 26/03/2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
  - Reg. delegato (UE) 2023/57 della Commissione, del 31 ottobre 2022, modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - Reg. delegato (UE) 2022/2527 della Commissione, del 17 ottobre 2022, recante abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie, lasciando valida l'applicazione del reg. UE 807/2014, per l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, fino al 31 dicembre 2025;
  - Reg. delegato (UE) 2022/2528 della Commissione, del 17 ottobre 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE) 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
  - Reg. delegato (UE) 2022/2529 della Commissione, del 17 ottobre 2022, recante abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
  - Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2530 della Commissione, del 1° dicembre 2022, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
  - Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2531 della Commissione, del 1° dicembre 2022, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), lasciando valida l'applicazione del reg. UE 808/2014, per l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, fino al 31 dicembre 2025;
  - Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2006 e s.m.i. relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
  - Direttiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di appalto degli Enti erogatori di acqua e di energia, degli Enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;



- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04);
- Decisione di esecuzione della Commissione C (2018) n. 2838 del 17/05/2018, notificata dalla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea a Bruxelles con nota prot. 4285 del 25/05/2018, che autorizza la Danimarca, l'Italia, il Lussemburgo, la Polonia, la Finlandia e il Regno Unito a derogare all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per quanto riguarda l'utilizzo del modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali;
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136”, e successive modifiche e integrazioni Legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- DM 2588 del 10 marzo 2020 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, che unifica il quadro normativo di applicazione della condizionalità e la cui validità, in coerenza con le decisioni a livello Unionale, è stata estesa dal MIPAAF per l’anno 2022 e che il Reg (UE) 1306/2013 prevede che, le regole di condizionalità di cui agli articoli da 91 a 97, 99 e 100, continuano ad applicarsi nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Legge n.241/90 e s.m.i.: "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione” e s.m.i.;
- Legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 “riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n 56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- D.G.R. n. 20-6838 dell’11 maggio 2018; modificazione all’allegato di cui alla D.G.R. n. 11-1409 dell’11/05/2015 e s.m.i., con esclusivo riferimento alle competenze di alcuni settori della Direzione A17000-Agricoltura;
- D.G.R. n. 4-439 del 29 ottobre 2019; Riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014 e sm.i. e D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i.;
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (PSR) della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea nella versione originaria con decisione C(2015) 7456 del 28/10/2015 ed esteso al 2021-2022, con decisione C(2021) 7355 del 6/10/2021, modificato e approvato

dalla Commissione europea con decisione C(2022) 5585 del 27 luglio 2022 e recepito con DGR 29-5606 del 12 settembre 2022, con decisione C(2023) 268 del 9 gennaio 2023 e recepito con DGR 26-6926 del 22 maggio 2023 e in ultimo modificato e approvato con decisione della Commissione europea C(2024)1225 del 20 febbraio 2024, in via di recepimento a livello regionale;

- Legge Regionale 21.06.2002, n.16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, e le successive modifiche ed integrazioni di cui alla Legge Regionale 13.11.06 n. 35 che, all'art 12, ha previsto la trasformazione dell'organismo pagatore regionale - Finpiemonte s.p.a. in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. n. 0001003 del 25/01/2008 con il quale l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) viene riconosciuta quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte, ai sensi del Reg. (CE) n. 885/2006, a decorrere dal 1° febbraio 2008;
- D.G.R. del 3 ottobre 2016, n. 12-4005 PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei reg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell'8 febbraio 2016;
- DGR n. 21-3089 del 29/03/2016 e determinazione dirigenziale n. 248 del 21/04/2016, riferite ai fini del presente provvedimento all'operazione 10.1.7 azione 1;
- DGR n. 14-4814 del 27/03/2017 e determinazione dirigenziale n. 289 del 4/4/2017, riferite ai fini del presente provvedimento all'operazione 10.1.7, azione 1;
- DGR n. 13-6737 del 13/4/2018 e determinazione dirigenziale n. 454 del 16/4/2018, riferite ai fini del presente provvedimento all'operazione 10.1.7, azione 1;
- DGR n. 34-8759 del 12/4/2019 e determinazione dirigenziale n. 335 del 15/4/2019, riferite ai fini del presente provvedimento all'operazione 10.1.7, azione 1;
- DGR n. 20-1339 del 8/05/2020 e determinazione dirigenziale n. 263 del 11/05/2020, riferite ai fini del presente provvedimento all'operazione 10.1.7, azione 1;
- D.G.R. n. 17-3076 del 9/4/2021 e determinazione dirigenziale n. 347 del 23/04/2021 e loro s.m.i., riferite ai fini del presente provvedimento alle operazioni 10.1.4, azione 1 e 10.1.7, azione 1;
- DGR n. 26-4961 del 29/04/2022 e determinazione dirigenziale n. 352 del 29/04/2022, riferite ai fini del presente provvedimento all'operazione 10.1.7, azione 1
- DGR n. 29-6143 del 2/12/2022 e determinazione dirigenziale n. 240 del 28/03/2022 riferite all'operazione 11.1.1 con impegni a durata triennale, come concesso dal reg. (UE) 2020/2220.
- Il manuale delle procedure controlli e sanzioni – Misure SIGC approvato con determinazione n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i., cui si rimanda per quanto non espressamente riportato nel presente documento;
- Il manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'Arpea approvato con Determina n. 351 del 10/12/2020.



## 1 DEFINIZIONI

Per quanto riguarda le definizioni, si rimanda agli art. 2 del Reg. UE 640 del 2014 e s.m.i. e art. 2 del Reg. UE 1305 del 2013 e s.m.i..

## 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le istruzioni di cui al presente documento si applicano alle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni relative alle Misure ed Operazioni connesse alla superficie e alle Misure ed Operazioni connesse agli animali di cui al Reg. CE 1305/2013 e s.m.i.;

- Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali del PSR 2014-2022 del Piemonte:

Operazioni:

- ✓ 10.1.4 “Sistemi colturali ecocompatibili”, azione 10.1.4.1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti;
  - ✓ 10.1.7 “Gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema”, azione 10.1.7.1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide;
- Misura 11 “Agricoltura biologica” (art. 29 del reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i. per il sostegno allo sviluppo rurale);
    - ✓ Operazione 11.1.1 – “Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica”.

## 3 BENEFICIARI DELLE MISURE

### **MISURA 10 “PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI”**

I beneficiari del sostegno sono agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e, nel caso dell’azione 10.1.7, anche altri gestori del territorio che proseguono volontariamente nell’attuazione degli impegni in corso della sottomisura 10.1:

- titolari di domande di pagamento relative all’operazione 10.1.7 Azione 1 giunte nel 2024 al nono anno di impegno, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2016 ai sensi della D.G.R. n. 21-3089 del 29.3.2016 e della D.D. n. 248 del 21.4.2016 e loro s.m.i., risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e proseguite negli anni dal 2017 al 2023 (10.1.7/1);
- titolari di domande di pagamento relative all’operazione 10.1.7 Azione 1 giunte nel 2024 all’ottavo anno di impegno, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2017 ai sensi della D.G.R. n.14-4814 del 27.3.2017 e della D.D. n. 289 del 4.4.2017 e loro s.m.i. , risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e proseguite negli anni dal 2018 al 2023 (10.1.7/1);
- titolari di domande di pagamento relative all’operazione 10.1.7 Azione 1 giunte nel 2024 al settimo anno di impegno, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2018 ai sensi della D.G.R. n. 13-6737 del 13.4.2018 e della D.D. n. 454 del 16.4.2018 e

- loro s.m.i., risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e proseguite negli anni dal 2019 al 2023 (10.1.7/1);
- titolari di domande di pagamento relative all'operazione 10.1.7 Azione 1 giunte nel 2024 al sesto anno di impegno, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2019 ai sensi della DGR n. 34-8759 del 12.04.2019 e della D.D. n. 335 del 15.4.2019 e loro s.m.i., risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e proseguite negli anni dal 2020 al 2023 (10.1.7/1);
  - titolari di domande di pagamento giunte nel 2024 al quinto anno di impegno, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2020 ai sensi della DGR n. 20-1339 del 8.05.2020 e della D.D. n. 263 del 11.05.2020, risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e proseguite dal 2021 al 2023 (10.1.7/1);
  - titolari di domande di pagamento giunte nel 2024 al quarto anno di impegno, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2021 ai sensi della DGR n. 17-3076 del 9.04.2021 e della D.D. n. 347 del 23.04.2021, risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e proseguite dal 2022 al 2023 (10.1.4/1; 10.1.7/1);
  - titolari di domande di pagamento giunte nel 2024 al terzo anno di impegno, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2022 ai sensi della DGR n. 26-4961 del 29.04.2022 e della D.D. n. 352 del 29.04.2022, risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e proseguite nel 2023 (10.1.7/1);
  - nell'anno 2024 succedono a un precedente beneficiario nella conduzione di terreni sui quali sono in corso di applicazione le azioni di cui ai trattini precedenti;

### **MISURA 11 “AGRICOLTURA BIOLOGICA”**

I beneficiari degli aiuti della Misura 11 sono agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del reg. (UE) n. 1307/2013, che hanno notificato la loro attività all'autorità competente (ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) 834/2007 o dell'art. 34 del Reg. (UE) 2018/848) e che:

- proseguono gli impegni assunti nel 2022 ai sensi della D.G.R. n. 13-3897 dell'8/10/2021 e della determinazione dirigenziale n. 240 del 28/03/2022 e loro s.m.i Misura 11 “Agricoltura Biologica” operazione 11.1.1 che risultano ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie approvate, giunti al secondo anno di impegno
- nell'anno 2024 succedono a un precedente beneficiario nella conduzione di terreni sui quali sono in corso di applicazione le azioni di cui ai trattini precedenti;

## 4 CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Prima della presentazione della domanda di pagamento sono obbligatori:

- l'iscrizione all'Anagrafe Agricola Unica (in seguito AA), la costituzione del fascicolo aziendale elettronico e l'aggiornamento di tale fascicolo. Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate le domande, qualora stampate e sottoscritte;
- l'aggiornamento del piano di coltivazione grafico quale condizione di ammissibilità per le misure di aiuto dell'Unione europea, dello Stato e della Regione basate sulle superfici e quale base per l'effettuazione delle verifiche connesse;
- la compilazione della consistenza zootecnica ove esistente e necessario.

Per la costituzione del fascicolo aziendale da fare contestualmente alla prima registrazione in AA, è possibile:

- 1) rivolgersi presso un Centro di Assistenza Agricola (in seguito CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all'AA del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo:  
[https://www.arpea.piemonte.it/pagina17535\\_caa-centri-di-assistenza-agricola.html](https://www.arpea.piemonte.it/pagina17535_caa-centri-di-assistenza-agricola.html)

- 2) rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte e richiedere l'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte utilizzando il servizio on-line "Anagrafe", pubblicato sul portale [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it), nella sezione "Agricoltura", a cui si accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale. (le stesse credenziali utilizzate per accedere al servizio "PSR 2014-2022"). Si rimanda al sito della Regione Piemonte per le informazioni dettagliate per l'iscrizione:  
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>.

L'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte, fatta presso la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte comporta l'apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

### 4.1 Domanda in modalità grafica

L'art. 17(2) del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. stabilisce che tutte le domande di aiuto per il regime di base debbano essere basate su strumenti geospaziali (modalità grafica). Con Decisione di esecuzione della Commissione C (2018) n. 2838 del 17/05/2018 viene autorizzata la Danimarca, l'Italia, il Lussemburgo, la Polonia, la Finlandia e il Regno Unito a derogare all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per quanto riguarda l'utilizzo del modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali, a decorrere dall'anno di domanda 2020, a tutti i beneficiari.

L'Autorità competente fornisce ai beneficiari il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. tramite un'interfaccia basata sul GIS, in modo che

possano identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole dell'azienda, la loro ubicazione e superficie, e ulteriori indicazioni circa l'uso delle stesse parcelle, comprese le eventuali superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell'ambito delle misure di sviluppo rurale.

Le aziende, per presentare una domanda in modalità grafica, devono compiere le seguenti attività:

- ✓ Aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale: il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio;
- ✓ Compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.

In base al disposto dell'art. 43 della legge 11 settembre 2020, n.120 è istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche.

Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola.

## **5 INDIVIDUAZIONE GRAFICA DELL'AZIENDA AGRICOLA**

Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti del PSR vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola. La consistenza territoriale viene rappresentata dalle "isole aziendali" che costituiscono l'azienda. L'isola aziendale, definita nella circolare AGEA.2016.120 come «Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale» è generata automaticamente; l'agricoltore deve verificarla e può confermarla, o modificarla. La quantificazione della corrispondente superficie è utilizzata per le procedure istruttorie delle domande di pagamento. Qualora nel fascicolo aziendale del dichiarante sussistano particelle catastali condotte contenenti superfici agricole condivise fra due o più produttori, queste sono evidenziate nel riporto grafico messo a disposizione del beneficiario ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i.. I confini e l'identificazione unica delle parcelle di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 sono messi a disposizione dell'agricoltore affinché questi possa indicare in modo inequivocabile la localizzazione della porzione condotta, che deve necessariamente essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale.

Qualora dall'esame dell'isola aziendale sovrapposta all'ortofoto si evidenzi uno sconfinamento territoriale della superficie effettivamente condotta rispetto all'isola geografica proposta, causato da una reale continuità colturale, è possibile adeguare i limiti dell'isola in questione secondo le disposizioni di armonizzazione di cui alla circolare prot. n. AGEA.2017.14300 del 17 febbraio 2017. Qualora si verifichi una sovrapposizione nella consistenza territoriale individuata graficamente da soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità. Qualora uno dei soggetti abbia dichiarato di condurre la superficie in sovrapposizione con "uso oggettivo", la superficie in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità per il solo soggetto che ha indicato "uso oggettivo". La consistenza territoriale individuata graficamente deve essere mantenuta aggiornata in modalità grafica.

## **6 CONTENUTO DEL PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO**

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162. La compilazione del piano di coltivazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità di attuazione previste nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.. Il piano di coltivazione, predisposto in modalità grafica propedeuticamente alla presentazione di una domanda grafica, viene precompilato e riporta gli usi, la presenza di aree d'interesse ecologico (EFA), il greening, le pratiche equivalenti e ogni altra informazione dichiarata e rilevata nell'anno precedente. Nel piano di coltivazione grafico devono essere create le isole, all'interno di queste vengono individuati gli appezzamenti con l'indicazione della coltura e la relativa pratica di mantenimento.

## **7 DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE**

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente è tenuto a sottoscrivere e gli allegati previsti dalle disposizioni regionali. E' importante sottoscrivere in modo consapevole i requisiti e le prescrizioni che l'azione prevede nonché l'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione. I dati indicati nelle domande sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà". Il beneficiario deve, quindi, prestare molta attenzione alle dichiarazioni che firma, in quanto l'amministrazione ha il dovere di controllare che le dichiarazioni siano vere, così come i dati contenuti nelle domande.

Qualora, nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive, emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., verrà applicato quanto previsto dall'art 75 commi 1 e 1bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,.

Le domande sono predisposte in coerenza con il reg. 1306/2013 e s.m.i. (artt. dal 67 al 73) e devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale nonché devono riportare nel dettaglio tutta la superficie agricola e tutti gli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto

alcun sostegno (articolo 72 par. 1 lettera a) del reg. (UE)1306/2013 e s.m.i. in combinato disposto con l'art.67 par. 2 dello stesso reg).

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati ( regolamento UE n. 679/2013 e s.m.i.), pubblicata sul portale servizi.regione.piemonte.it, in apertura dei servizi on-line;

La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità ed il termine descritti ai punti 8 e 10.

## **8 MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO**

### **8.1 Modalità di compilazione delle domande online**

Le domande di cui alle presenti istruzioni, devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e dovranno essere compilate e inoltrate, dalle aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte, utilizzando le seguenti modalità:

- ✓ Tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda, preparata con l'ausilio del CAA, può essere sottoscritta con firma digitale perfetta giuridicamente e pertanto non deve essere stampata. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata manualmente. In tal caso la domanda (con allegato la fotocopia di un documento di identità in corso di validità) deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA.
- ✓ Il Richiedente può operare in proprio, utilizzando l'applicativo "PSR 2014-2022", a cui accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale. Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015, ed è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati. La registrazione può essere effettuata seguendo le istruzioni riportate alla pagina: <http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/12-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte> o utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito della Regione, nell'area tematica "Agricoltura", nella sezione modulistica.

Il servizio on-line "PSR 2014-2022" è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda. Solo con la fase della trasmissione telematica, la domanda si intende effettivamente presentata.



## 8.2 Trasmissione agli Enti delegati competenti per territorio

Le domande devono essere presentate al settore A1713C “Attuazione programmi agroambientali e per l’agricoltura biologica” individuato con la D.G.R. n. 20-6838 dell’11 maggio 2018 e D.G.R. n. 4-439 del 29 ottobre 2019.

## 9 FINALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- **Domanda iniziale:** prima domanda di pagamento presentata per la campagna 2024;
- **Domanda di modifica** ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i.: nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo: occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- **Domanda di revoca parziale e/o totale** ai sensi dell’art. 3 del reg. (UE) 809/2014 e s.m.i.: nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda e in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- **Domanda di rinuncia totale:** occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende rinunciare.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale. Si ricorda che ai sensi dell’articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. *“La domanda di pagamento o un’altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Se l’autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o un’altra dichiarazione o se l’autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze”*. I ritiri di cui al paragrafo precedente riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

## 10 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

### 10.1 Domande di pagamento

I termini ultimi per la presentazione delle domande di pagamento previste per la campagna 2024 sono fissati come di seguito, fatte salve successive scadenze stabilite dallo Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/54 o eventuali cambiamenti delle norme ministeriali per la politica agricola comune che sono in corso di emanazione

- a) **domande iniziali** ai sensi dell’art. 13 del reg. UE 809/2014 e s.m.i., **entro le ore 23:59:59 del giorno 15 maggio 2024;**
- b) **domande di modifica**, ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., **entro le ore 23:59:59 del giorno 31 maggio 2024;**

- c) **domande di revoca parziale o totale**, ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., il termine ultimo per la presentazione verrà comunicato successivamente;

## **11 DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 REG. UE 809/2014 E S.M.I.**

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i. che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni e/o modifiche che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/parcelle/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- aggiunta di un'operazione/i.

Il richiedente, come detto, può modificare o aumentare le superfici anche riguardo al loro uso rispetto alla domanda già presentata, a condizione che i requisiti previsti dalla misura 10 e 11 siano rispettati. Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle/particelle agricole che presentano inadempienze.

## **12 DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL'ART. 3 REG. UE 809/2014 E S.M.I.**

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., si sottolinea che “Una domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall'autorità competente. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze” I ritiri di cui all'articolo 3 del Reg. UE 809/2014 e s.m.i. riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi. Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio;
- rinuncia parziale o totale dell'impegno aggiuntivo facoltativo;
- revoca di un'operazione/i richiesta a premio.

Qualora la domanda di revoca ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. non contenga l'indicazione della domanda precedente modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale.

### 13 DOMANDA DI RINUNCIA TOTALE

Qualora un beneficiario voglia rinunciare totalmente a una domanda trasmessa deve trasmettere, tramite l'utilizzo dell'apposita procedura informatica, una comunicazione di rinuncia totale.

Non sono autorizzate rinunce qualora il beneficiario sia stato informato dall'autorità competente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda oggetto di rinuncia o se l'autorità competente ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco sono emerse inadempienze. La rinuncia comporta la restituzione con gli interessi di eventuali importi percepiti e per gli impegni pluriennali il rimborso riguarda anche le eventuali annualità pregresse.

### 14 PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 13, del reg. (UE) 640/2014 e s.m.i., **le domande iniziali** possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine (**entro le ore 23:59:59 del giorno 10 giugno 2024**), di cui al presente bando, previsto al 15 maggio 2024. Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 Reg. UE 640 del 2014 e s.m.i., l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i., salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 Reg. UE 640 del 2014 e s.m.i., la presentazione di una "**domanda di modifica** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i." oltre il termine del 31 maggio 2024 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino alle **ore 23:59:59 del 10 giugno 2024**. In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

L'aggiunta di un'operazione con la domanda di modifica comporta l'applicazione di una riduzione dell'1% all'importo dell'operazione aggiunta per ogni giorno lavorativo di ritardo dal 1° giugno sino alle ore 23:59:59 del 10 giugno 2024.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande iniziali e/o di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2024 vale a dire oltre il

termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale e/o della domanda di modifica, **sono irricevibili.**

Le domande di revoca parziale e/o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014 e s.m.i. pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità all'agricoltore **sono irricevibili.**

### **15 ERRORI PALESI (ART. 4 REG. UE 809/2014 E S.M.I.)**

La modifica, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2013 e s.m.i., permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

In linea del tutto esemplificativa, non potranno essere considerati errori palesi la dimenticanza di documentazione obbligatoria, l'inserimento di interventi in domanda.

In ogni caso, per maggiori chiarimenti in merito, si rimanda alle Linee Guida per l'individuazione dell'errore palese.

### **16 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI (ART. 4 REG. UE 640/2014 E S.M.I.)**

Si rimanda integralmente al manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure SIGC Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 approvato con Determinazione di ARPEA n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i..

### **17 ISTRUTTORIA E CONTROLLI**

Per quanto riguarda la parte relativa all'istruttoria, ai controlli e i relativi esiti, riduzioni ed esclusioni (compreso il cumulo delle riduzioni), si rimanda integralmente al manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure SIGC Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 approvato con Determinazione di ARPEA n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i..

### **18 CLAUSOLA DI ELUSIONE**

I benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici (art. 60 del Reg. UE 1306/2013 e s.m.i.).

### **19 RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI**

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'ARPEA, dai Soggetti delegati pubblici e dalla Regione Piemonte è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità stabilite, in base alla Legge e alla normativa in materia, da ciascun Ente responsabile e comunicata ai beneficiari.